

## VERBALE DI ACCORDO



In data 7.3.2013 presso Confindustria Genova si sono incontrati:

- **GRANDI NAVI VELOCI s.p.a.** (di seguito G.N.V. s.p.a.) rappresentata dal Dott. Ariodante Valeri, dal Com.te Carlo Giacomazzo e dalla Dott.ssa Claudia Veardo, assistita da Confindustria nella persona del Dott. Marco Romussi e Massimo Bava
- **Le Segreterie FILT CGIL – FIT CISL – ULTRASPORTI Genova e Liguria** (di seguito le OO.SS.) rappresentate dai Sigg. Giacomo Santoro, Fabio Marante, Mauro Scognamillo, Davide Traverso, Giuseppe Nocerino e dalla Rappresentanza di lavoratori marittimi composta da: Federico Crall, Dario Oliva, Angelo Salici, Antonio Autiero, Gennaro Fildi e Vincenzo Marrazzo


Premesso che:

- G.N.V. s.p.a. opera nel settore del cabotaggio italiano ed internazionale con almeno 7 unità proprie e noleggate armate con bandiera nazionale;
- In data 10/09/2010 G.N.V. S.p.a., accertata una fase di difficoltà economica dovuta alla recessione generale, all'incremento dei costi nautici ed alla volontà di offrire prodotti Ferry e non più Cruise Ferry, comunicava la disdetta del contratto integrativo aziendale inerente il personale marittimo;
- Le parti davano corso ad una serie di riunioni per condividere un percorso comune;
- Il 6 dicembre 2011 le parti, stante la situazione di difficoltà strutturale, sottoscrivevano un Accordo quadro aziendale;
- In diversi incontri, anche tecnici, a livello territoriale e nazionale, le parti hanno tentato di trovare una applicazione sostanziale volta ad adottare misure efficaci idonee a contenere il costo del lavoro a fronte dell'aumento degli oneri nautici e dell'incremento del costo del bunker, senza però addivenire ad alcuna concreta soluzione;
- Il 22/11/2012 presso la Regione Liguria si raggiungeva un accordo non unitario che non veniva applicato;
- In data 21/01/2013 G.N.V. S.p.a. ha comunicato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 94 lavoratori marittimi con le seguenti qualifiche: 9 Ufficiali - Capo Commissario; 8 Sottufficiali - Guardarobiere; 4 Sottufficiali - Cambusiere; 11 Sottufficiali - Capo Cuoco; 10 Comuni - Cameriere; 12 Sottufficiali - Primo Cameriere; 6 Ufficiali - Ufficiale R.T.; 34 Comuni - Marinaio;
- Le Organizzazioni sindacali in data 25/01/2013 hanno richiesto un incontro per dare seguito all'esame congiunto;

- ix) Le parti sono state peraltro convocate in data 04/02/2013 dal Prefetto di Genova, Dott. Balsamo, alla presenza dell'Assessore regionale Vesco, per verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa;
- x) G.N.V. S.p.a, nell'incontro tenutosi in Confindustria Genova il 07/02/2013, ha illustrato in modo esaustivo le cause che hanno determinato l'attuale situazione;
- xi) Le OO.SS. dichiarano di non condividere l'azione intrapresa dall'Azienda con l'apertura della procedura di mobilità e di impegnarsi per salvaguardare i livelli occupazionali.

**Tutto ciò premesso, le parti, dopo ampia ed articolata discussione, concordano quanto segue:**

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Le parti individuano una serie di interventi strutturali volti al contenimento dei costi atte a garantire da un lato il rilancio aziendale in termini di competitività e dall'altro l'occupazione per i 94 (novantaquattro) lavoratori dichiarati in esubero.
- 3) G.N.V. S.p.a. si impegna a mantenere in esercizio la flotta sociale costituita almeno da sette unità con bandiera italiana integralmente armate con personale proprio.  
Il periodo di imbarco per il personale in C.R.L. e T.P. è di 60 giorni con facoltà della Compagnia di ridurlo di 10 giorni o di aumentarlo di 20 giorni.  
Il personale in T.G. che abbia effettuato almeno 24 mesi di navigazione con la Società avrà priorità di utilizzo, sempreché disponibile alla chiamata all'imbarco ed in tal caso verranno assicurati almeno 120 giorni di imbarco nell'anno.  
Nel caso il marittimo non risponda all'imbarco senza valida giustificazione lo stesso perderà il diritto.
- 4) Le OO.SS. confermano la disponibilità attuale in tema di flessibilità e polivalenza a bordo.
- 5) Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di orario di lavoro, a fronte della programmazione degli orari di arrivo/partenza delle unità sociali e della particolare tipologia di lavoro nautico, viene istituito lo *straordinario a forfait* sulla base del quale 120 ore/mese verranno retribuite al valore di 110 ore. Il predetto valore è omnicomprensivo, quindi non sarà utile al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Lo straordinario a forfait sarà corrisposto comunque anche nel caso in cui il lavoratore non effettui la prestazione lavorativa.  
Il predetto istituto, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sottoscritto da CGIL - CISL - UIL e CONFINDUSTRIA il 28 giugno 2011, avrà valenza sperimentale e temporanea e verrà erogato in luogo dello straordinario (diurno feriale/festivo, notturno feriale/festivo) previsto dall'articolo 42 del vigente CCNL Marittimi.



L'istituto riguarda tutti gli Ufficiali escluso lo Stato maggiore (Comandanti, Direttori, Capi Commissari), i Sottufficiali ed i Comuni.

Resta inteso che al lavoratore saranno riconosciute, se preventivamente autorizzate, le ore di straordinario eccedenti a quelle corrisposte a forfait solo se effettivamente prestate.

6) Per quanto riguarda lo Stato maggiore (Comandanti, Direttori, Capi Commissari), in una logica di equità, l'Azienda provvederà a trattenerne, in base al criterio di volontarietà, una quota proporzionale ed equivalente al risparmio del forfait straordinario.

7) Tutte le unità sociali proseguiranno ad essere armate anche con il personale marittimo non strettamente previsto dalla Tabella minima di sicurezza.

Vengono istituiti in via graduale, contestualmente alla scadenza dei relativi contratti, il servizio di *Self catering* e di *Security*.

Le parti convengono che tali modifiche nell'organizzazione del lavoro a bordo rappresentano misure efficaci per un recupero di efficienza.

Per quanto riguarda gli Ufficiali R.T. viene confermato quanto previsto dall'Accordo sindacale del 02/05/2006, pertanto, gli stessi svolgeranno la funzione di ausilio al Comando.

Per coniugare esigenze aziendali e competenze individuali saranno concordati in sede aziendale percorsi di formazione e riqualificazione professionale volti a fornire adeguati strumenti ai lavoratori interessati.

8) L'Indennità traghetto prevista dal *Accordo integrativo del 02/05/2006* è soppressa.

9) Per il personale in T.P. i termini del periodo di comporta previsto dall'articolo 72, punto 3) lettera b) del vigente CCNL, passano da 360 giorni (12 mesi) a 450 giorni (15 mesi).

La Società valuterà inoltre trattamenti di maggior favore, per casi specifici fino ad un massimo di 540 giorni (18 mesi).



10) G.N.V. S.p.a. valuterà la possibilità di incentivare l'esodo di personale eventualmente interessato per favorire l'accesso alla pensione.

11) Le Parti si danno reciprocamente atto che gli interventi contenuti nel presente accordo consentono il mantenimento in forza delle 94 figure professionali oggetto dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo, pertanto G.N.V. S.p.a. ritira la comunicazione e la procedura si considera conclusa.

12) Il presente accordo decorre dal 1.4.2013 ed ha validità 36 mesi.

Le Parti convengono di incontrarsi ogni 12 (dodici) mesi per analizzarne gli effetti.

Letto, firmato e sottoscritto.



FILT CGIL

*F. S. Mente*

GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.

*Armando*  
*Carlo Freschi*

FIT CISL

*V. C. Segni*  
*Stam*

CONFINDUSTRIA GENOVA

*M. ...*  
*F. ...*

UILTRASPORTI

*Roberto Li ...*